

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI DOMICILIO (permesso "C")

- 1) Il permesso di domicilio è valido unicamente per il territorio del Cantone Ticino. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio permesso per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per il mantenimento o il rinnovo del termine di controllo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** al Servizio regionale degli stranieri (SERS) competente.
La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità. La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo al SERS competente.
- 5) Il permesso di domicilio perde la sua validità col rilascio di un permesso in un altro Cantone, in seguito a revoca, non appena lo straniero notifica la sua partenza o dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi.
- 6) Entro 6 mesi lo straniero ha la possibilità di chiedere un permesso di assenza all'estero sino a quattro anni, per fondati e giustificati motivi.
La relativa domanda deve essere presentata al SERS competente.
- 7) Il rinnovo del termine di controllo del permesso deve essere chiesto al SERS competente almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 8) Il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di dimora fino a quando coabita con lo straniero titolare del permesso di domicilio. I figli minorenni celibi o nubili (sino al compimento del 18° anno di età) hanno parimenti diritto a raggiungere i genitori se vivono con questi e ottengono un permesso. Detti familiari sono tenuti ad inoltrare una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora o di domicilio. Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di 5 anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio. I figli minorenni di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
- 9) Il permesso di domicilio può essere revocato se ottenuto dando indicazioni false o tacendo fatti di importanza essenziale (art. 63 LStr).
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.bfm.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.